



del 26 AGO. 1991

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

147
N.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'ASSISTENZA DOMICILIARE.

Categ. 2 Classe 3 Fase 1

del 2/8/1991

L'anno millenovecento novantuno, il giorno due
del mese di agosto alle ore 21 in Pergola nella sala
delle adunanze consiliari regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio
comunale, in seduta urgente-straordinaria in I^ convocazione

All'appello (ore 21,45) risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) ANADEI DE CARIA LUCIA FORTUNA		I	11) MONTALI LUIGI	I	
2) GIOMBINI GIORGIO	I		12) CINI GRAZIANO	I	
3) BINOTTI PAOLO	I		13) GILI FUSCO MIRIAM	I	
4) CONTI DARIO	I		14) BURAIOLI LUCIANO	I	
5) ALIMENTI FRANCESCA		I	15) VEGLIO MAURO	I	
6) MAURILLO VITO	I		16) MAGNI FERDINANDO		I
7) CAVOLI PAOLO	I		17) GABRIELLI CARLO		I
8) MARCHETTI FERNANDO	I		18) ROIA ARMANDO	I	
9) CUCCARONI DOMENICO	I		19) LATTANZI GINO	I	
10) MONTESI BRUNO	I		20) PASQUI FLORIDO		I

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Presenti n. 15

Assenti n. 5

Riconosciuto il numero legale il Sig. GIOMBINI dott. GIORGIO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i sigg.: LATTANZI GINO, ROIA ARMANDO,
CUCCARONI DOMENICO.

Assiste il Segretario capo del Comune Sig. DEGEMMIS DOTT. ROCCO

La seduta è pubblica/segreta DR/rs

COMUNE DI PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

12 SET. 1991

Sono entrati in sala i Consiglieri: Alimenti Francesca; Pasqui Florido.

Sono usciti dalla sala i Consiglieri: Maurillo Vito; Lattanzi Gino; Pasqui Florido.

Il Sindaco introduce l'argomento all'o.d.g. in oggetto e passa la parola all'Ass. Marchetti per relazionare.

ASS. MARCHETTI (D.C.): illustra brevemente le motivazioni del regolamento che costituirà la base da cui partire per organizzare il servizio di assistenza domiciliare a Pergola. Precisa (su richiesta del Cons. Roia) che il regolamento è stato predisposto con la collaborazione della competente Commissione.

Il Sindaco ^{sottopone} quindi a votazione la proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 13 (Al momento della votazione risulta assente il Cons. Binotti Paolo; uscito dalla sala in corso di seduta);
- voti favorevoli n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Marchetti Fernando;

VISTA la proposta di deliberazione dell'Ufficio Servizi Sociali datata 30.7.1991, relativa all'oggetto, munita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

1)-di approvare l'allegata proposta di deliberazione.=

=====

COMUNE DI PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE: Secondo

UNITA' OPERATIVA: /////

UFFICIO: Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMI-
CILIARE.-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione del re-
golamento per l'assistenza domiciliare;

VISTA la proposta di regolamento in oggetto;


RICONOSCIUTA l'opportunità di provvedere in merito;

D E L I B E R A


- 1)- di approvare l'allegato regolamento di cui all'oggetto, che fa parte integrante della presente deliberazione.-

DATA 30/07/1991

IL SINDACO/L'ASSESSORE



L'ISTRUTTORE



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

30/07/1991

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

30 LUG 1991

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' : FAVOREVOLE

30 LUG 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.1 -FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE :

L'assistenza domiciliare è un servizio sociale svolto presso la dimora dell'utente.

Il servizio di assistenza domiciliare deve tendere a soddisfare i bisogni fondamentali di sicurezza sociale mediante idonei interventi volti al soddisfacimento di esigenze vitali, garantendo possibilmente a tutti i cittadini un livello minimo di assistenza e assicurando loro un tenore di vita decoroso e una maggiore autonomia al fine di prevenire l'emarginazione dalla vita sociale.

Il servizio predetto deve inoltre:

- a)- garantire la permanenza dell'individuo nel proprio ambiente di vita assicurandogli un'esistenza il più possibile libera ed autonoma;
- b)- prevenire ed evitare, per quanto possibile ricoveri in case di riposo o in strutture sanitarie;
- c)- mantenere l'unitarietà del nucleo familiare, evitando l'emarginazione dei membri più deboli, valorizzando e conservando il ruolo di ciascuno all'interno della famiglia stessa;
- d)- rompere l'isolamento sociale rendendo partecipi i soggetti alla vita sociale;

Resta comunque inteso che l'assistenza domiciliare deve essere un servizio integrativo e non deve sostituire la famiglia.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO:

L'assistenza domiciliare è diretta a favore di:

- a)- persone non più autosufficienti, sole senza ascendenti, discendenti diretti;
- b)- minori qualora la famiglia non sia in grado di garantire il necessario supporto sociale;

Per persone non autosufficienti si intendono le persone anziane, handicappate e quelle di qualsiasi età, con inabilità temporanea di natura tale da indurre situazioni di dipendenza fisica e psichica rispetto alle esigenze fondamentali di tipo dome-

stico, igienico-sanitario o di rapporti sociali.

ART.3 - PRESTAZIONI :

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce all'utenza le seguenti prestazioni:

- a)- aiuto domestico (pulizia generale dell'alloggio, cambio, lavaggio e stiratura biancheria sia domestica che personale, acquisto generi di necessità, aiuto e preparazione dei pasti);
- b)- cura dell'igiene personale dell'assistito compreso servizio bagno;
- c)- aiuto a favorire l'attività fisica e riabilitativa;
- d)- altre prestazioni quali la somministrazione di medicinali, dietro prescrizione medica, rilievo temperatura , accompagnamento in ambulatorio o in strutture sanitarie per visite mediche e visite in ospedale durante eventuali degenze con compiti di un familiare in situazioni di questo genere ove non c'è;
- e)- supporto alla famiglia con indirizzi educativi e sociali, anche scolastici nei periodi di chiusura delle scuole ,per i minori;

Le prestazioni non debbono essere fornite necessariamente in modo globale ad ogni assistito, ma secondo le necessità reali di ciascun utente.

ART.4 - PROCEDURE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO:

Gli interventi di assistenza domiciliare verranno effettuati su richiesta degli interessati.

La domanda sottoscritta dal richiedente va indirizzata al Comune di Pergola e deve essere presentata tramite appositi stampati predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali con allegata la documentazione richiesta.

ART.5- COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO :

Il servizio di assistenza domiciliare viene coordinato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune a cui spetta anche il compito di curare il rapporto con gli utenti.

I Servizi sociali, per la parte relativa alla terapia del bisogno e all'indagine sulle condizioni fisiche e psichiche dell'utenza, si avvarrà del supporto dell'Assistente Sociale del Consultorio dell'U.S.L. n.7.

L'individuazione di programmi di intervento, che comprendono modi e tempi dell'erogazione dei servizi stessi, saranno verificati prima dalla Commissione Consultiva per gli interventi assistenziali che esprimerà un proprio parere e definiti successiva-

mente con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Il servizio verrà erogato tenendo conto dei seguenti fattori che hanno carattere prioritario:

- a)-stato di bisogno riferito alla situazione familiare (persona sola, nubile, celibe, vedova/o senza figli);
- b)-situazione di gravi handicaps fisici, psichici e sensoriali;
- c)-grave situazione di emarginazione sociale .

Le prestazioni che saranno fornite all'utenza nei casi predetti sono quelle elencate all'art.4.

ART.6 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA :

Il Comune di Pergola si fa carico dell'onere derivante dal servizio, ma nell'accogliere le domande di assistenza, sarà richiesta all'utente una quota di partecipazione alla spesa commisurata al reddito della famiglia di fatto convivente come indicato nell'allegato " A " del presente regolamento.

La quota di partecipazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.7 - DIMISSIONE DAL SERVIZIO:

Il servizio può essere interrotto in qualsiasi momento:

- a)-a richiesta scritta dell'utente o dei famigliari, salvo sempre il consenso dell'interessato;
- b)-su decisione dell'Amministrazione Comunale per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione;
- c)-su decisione dell'Amministrazione Comunale in caso di protratta mancata contribuzione al costo del servizio richiesto.
- d)-su decisione dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi motivo che non permetta la continuazione del servizio.

ART.8- TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO:

Per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare nell'ambito dell'intero territorio comunale, il Comune non dispendendo in pianta organica di assistenti domiciliari, si avvale dell'appalto.

Il Comune inoltre accetta e favorisce anche interventi di volontariato e di solidarietà finalizzati ad assicurare l'assistenza domiciliare.

ART.9 -DISPOZIONI FINALI:

Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni assistenziali regionali e nazionali.-

ALLEGATO " A "

Criteria per la compartecipazione degli utenti alla spesa per il servizio comunale di assistenza domiciliare.-

I soggetti destinatari delle prestazioni di natura socio-assistenziali del servizio comunale di assistenza domiciliare sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie condizioni economiche, al costo del servizio stesso, mediante contribuzioni così ripartite:

PERSONA SOLA

REDDITO ANNUO	QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER PRESTAZIONE ORARIA
fino a E. 6.500.000	esente
fino a E. 9.000.000	E. 3.000
fino a E. 12.000.000	E. 6.000
oltre E. 12.000.000	non ammesso

DUE PERSONE SOLE, siano essi, coniugi, fratelli o sorelle o conviventi ecc....

fino a E. 10.100.000	esenti
fino a E. 12.600.000	E. 3.000
fino a E. 15.600.000	E. 6.000
oltre E. 15.600.000	non ammessi

Qualora i richiedenti l'assistenza domiciliare paghino fitto dell'abitazione sarà detratto dal reddito la spesa effettiva sostenuta per il canone di locazione (spesa che deve essere dimostrata con le ricevute di pagamento).

Il reddito dovrà essere certificato con il mod.740 o 101 o 201, relative alla data della domanda di assistenza; a questo fine vengono computati anche i cespiti derivati da provvidenze connesse a stati di invalidità, di inabilità e di on deambulazione od assistenza continua, nonché da altri redditi quali le pensioni per ciechi, sordomuti, pensioni sociali ecc.....

Non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni erogate ai mutilati invalidi di guerra ed ai superstiti di caduti in guerra nonché le rendite INAIL come previsto dall'art. 6 - comma 1 - della legge regionale n.43 del 5/11/1988.

Casi di carattere eccezionali, dovute a particolari situazioni familiari, anche in presenza di minori, saranno valutati dall'Amministrazione Comunale senza tenere conto delle fasce di reddito stabilite, sentito il parere della Commissione consultiva per gli assistenziali.

La predetta Commissione dovrà esprimere un parere su tutte le domande di richiesta di assistenza domiciliare che potrà essere anche difforme dalle fasce di reddito qualora ci sia una situazione patrimoniale consistente.



Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale f.to Giombini dott. Giorgio Il Consigliere Anziano

f.to Degemmis dott. Rocco f.to Conti Dott. Dario

Pergola, li 26 AGO. 1991

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Degemmis Dott. Rocco

Pergola, li

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno festivo di mercato oppure: dal al e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Il Segretario Comunale
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pergola, li 26 AGO. 1991

Visto: Il Sindaco



IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 19 della L. R. 7-5-1982, N. 15, trasmesso al Comitato di Controllo - Sezione Autonoma di Pesaro - con elenco n. del vistato per ricevuta il senza che ne sia stata richiesta copia per il normale controllo entro dieci giorni successivi.

Pergola, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Prot. n.

REGIONE MARCHE REGIONE MARCHE

COMITATO DI CONTROLLO COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE AUTONOMA DI PESARO SEZIONE AUTONOMA DI PESARO

Esaminato senza rilievi al sensi degli 10898 prot.

Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62 nella seduta del

LA SEZIONE

NELLA SEDUTA ODIERNA

NON HA RISCOINTRATO VIZI DI LEGITTIMITA'

IL PRESIDENTE

f.to

Pesaro, li

p.c.c. Il Segretario

p.c.c. Il Segretario Comunale

3 SET. 1991

Pesaro, li

IL SEGRETARIO

M. De Angelis